



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone

Presidente

Dott. Luisa Vasile

Giudice

Dott. Vincenza Agnese

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 588-1/2025 Pre-Liquidazione Controllata

promosso su ricorso depositato in data 28.4.2025

DA

IVO CERVO (C.F. CRVVIO57E19B745Q), con l'avv. Nicole Cacciapuoti

NEI CONFRONTI DI

GIOVANNI PASTORE [C.F. PSTGNN49R22I480D], residente a Milano, in Via Vesio n. 3

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 28.4.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di GIOVANNI PASTORE;
- fissata udienza in data 24.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in





data **26.5.2025**, mediante **notifica mediante Ufficiale Giudiziario a mani del destinatario**;

- All'udienza del 24.6.2025 il Giudice Designato ha invitato la cancelleria ad acquisire le certificazioni di Agenzia Entrate-Riscossione e rinviato all'udienza del 2.7.2025.
- Il resistente non si è costituito, ma ha interloquito con il difensore di parte ricorrente trasmettendo altresì documentazione rilevante ai fini della ricostruzione della sua condizione finanziaria (cedolino della pensione, verbale di separazione, estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate e documenti afferenti a contratti di finanziamento ancora in corso);
- Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto dalla documentazione versata in atti il resistente risulta residente nel Comune di Milano.
- Sussiste la legittimazione passiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, in quanto il debitore persona fisica non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII né esercita attività di impresa.
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- Il resistente non ha inteso valersi dell'eccezione impeditiva di cui all'art. 268, comma 3 CCII.
- Ricorre il requisito della procedibilità di cui all'art. 268, comma 2 CCII dal momento che parte ricorrente vanta crediti per un importo superiore ad € **50.000**.
In particolare, il credito di parte ricorrente è portato da riconoscimento di debito di circa € **51.000** e risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE) per circa € **18.000**.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza del resistente, desumibile:
 - 1) Dal mancato pagamento del credito dell'istante, che ha esperito numerosi tentativi stragiudiziali di recupero delle somme dovute, sintomo della non accidentalità dell'inadempimento;





- 2) Dal riconoscimento da parte dello stesso resistente, nella corrispondenza prodotta in atti, della insostenibilità dei debiti accumulati;
 - 3) Dalla consistenza del reddito, derivante esclusivamente dalla pensione e rilevabile dalla dichiarazione fiscale depositata e dal cedolino mensile prodotto, che non consente di soddisfare l'attuale esposizione debitoria.
 - 4) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione;
- Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità del debitore di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione controllata.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di GIOVANNI PASTORE [C.F. PSTGNN49R22I480D], residente a Milano, in Via Vesio n. 3;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
- 3) NOMINA Liquidatore, dr. COZZOLINO CARMINE in possesso dei requisiti ex art. 270, comma 2, lett. b) CCII;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
 - a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;





- b. ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
 - c. ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d. ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
 - f. ad acquisire le scede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
- 8) dà atto che, ai sensi degli art. 270, comma 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Giovanni Pastore;
- 9) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti su beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lett d) CCII, ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione /rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3 CCII;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- 10) dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- 11) dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Milano.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 03/07/2025.

Il Giudice estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Laura De Simone

